



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’ENTE AD AVVOCATI
ESTERNI**

Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 27.02.2017

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Scarperia e San Piero dei servizi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo servizio di patrocinio legale.
2. Per servizi di patrocinio legale si intendono esclusivamente i servizi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola controversia, sia di fronte alle Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza che di fronte alle forme alternative di giustizia.
3. Rientrano nel presente Regolamento anche i servizi di consulenza legale fornita in preparazione di una causa di cui al comma precedente o di un parere *pro veritate*.

Art. 2

Istituzione Albo degli Avvocati dell'Ente

1. Per l'affidamento dei servizi legali esterni è istituito apposito “*Albo degli Avvocati dell'Ente*” aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinnanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore I Servizi Amministrativi, secondo le modalità di seguito descritte.
2. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Amministrativo e al Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale sezioni civili - Corte di Appello - Cassazione Civile ed inoltre assistenza e patrocinio in tavoli di mediazione (obbligatoria e/o facoltativa) ed in negoziazione assistita.

Sezione C - CONTENZIOSO DI LAVORO

Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale sezione lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile sez. Lavoro.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale di sezione penale –Corte d'Appello - Cassazione Penale.

3. Fanno eccezione unicamente i procedimenti del contenzioso in materia tributaria, che vengono curati direttamente dal Settore Servizi Finanziari.

4. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

5. L'iscrizione all'elenco potrà essere preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, di “*Avviso di Bando per la Formazione dell'Albo degli Avvocati*”

dell'Ente" da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente e comunicare ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Firenze, con richiesta di pubblicazione sui siti degli ordini.

6. In fase di prima applicazione del regolamento, sono esonerati dal presentare domanda coloro che risultano già iscritti nell'elenco comunale dei professionisti legali.. A questi, in occasione della definizione del nuovo Albo comunale, verrà assegnata una numerazione di iscrizione all'Albo, definita con sorteggio.

7. L'Albo avrà valore di regola per un triennio, e comunque fino all'approvazione del nuovo.

8. I nominativi dei professionisti che presenteranno domanda di iscrizione, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Albo con numero progressivo, in ordine di arrivo al protocollo; di regola si procederà a selezione della migliore offerta, scegliendo gli avvocati all'interno dell'Albo, a partire dal 1° iscritto e poi di volta in volta dai numeri successivi.

9. L'albo rimane comunque aperto e potrà essere integrato con le domande che perverranno; le stesse saranno esaminate per la valutazione del possesso dei requisiti, numerate e ordinate in ordine di arrivo al protocollo

10. L'iscrizione nell'Albo non costituisce graduatoria di merito.

11. L'Amministrazione si riserva comunque la motivata facoltà di affidare servizi legali a professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità, che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiarissima fama, docenti e ricercatori universitari.

12. In caso di giudizio di II grado, nei vari ambiti di competenze di cui all'articolo 2 del vigente regolamento, l'Amministrazione comunale si riserva la motivata facoltà di affidare la rappresentanza in giudizio al legale che ha curato lo stesso contenzioso nel primo grado di giudizio, senza procedere ad ulteriore affidamento.

Art. 3

Patrocinio di dipendenti ed Amministratori

1. L'Albo potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di servizi di difesa in giudizio contro/a favore di dipendenti e/o Amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio.

2. Nel caso di scelta del professionista tra gli iscritti all'Albo - impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione – questa costituisce anche espressione del "*comune gradimento*" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

Art. 4

Requisiti per l'inserimento nell'Albo degli Avvocati dell'Ente

1. Hanno facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo gli Avvocati, singoli o associati in possesso dei requisiti dedotti, *a contrario*, dai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del nuovo codice dei contratti, D. Lgs. 50/2016 e comunque dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A.;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 2 (due) anni per tutte le sezioni;
- possesso di polizza RC professionale obbligatoria.

2. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune.

3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Albo, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Albo.

ART. 5

Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum vitae*.

2. L'istanza, sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 smi., in ordine ai requisiti di cui al precedente articolo 4 del regolamento, ai seguenti stati :

- L'iscrizione da almeno due anni all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni ;

- Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori e relativa data;

- L'assenza di cause ostantive a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

- n. codice fiscale e n. partita IVA;

- di essere in possesso di polizza assicurativa RC professionale

b) *Curriculum vitae* comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo cui si chiede l'iscrizione.

c) Dichiarazione di non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Scarperia e San Piero , e di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato ;

d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta comunale e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostantive al mantenimento dell'iscrizione;

e) In caso di iscrizione all'albo l'impegno a rendere (senza ulteriori oneri per l'Ente) un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.

f) In caso di iscrizione all'Albo impegno a rendere (senza ulteriori oneri per l'Ente) un parere, in fatto e diritto, in ordine all'accettazione della proposta di transazione, offerta dalla controparte durante la causa, che dia la possibilità di decidere all'Ente se accettare o meno la proposta stessa.

3. L'iscrizione è subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune ha la facoltà di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni dell'iscrizione.

4. Per gli studi professionali associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

ART. 6

Affidamento dei servizi agli iscritti all'Albo

1. La decisione in ordine all'azione o alla resistenza è assunta con Deliberazione della Giunta comunale, assunta con il parere (non vincolante) del Responsabile del Settore competente per la materia della controversia. La Giunta ha la facoltà di richiedere forme alternative di risoluzione della lite.
2. Con determinazione del Responsabile del Settore I Servizi Amministrativi, viene individuato il procuratore cui affidare il patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento del servizio.
3. Al fine di un primo inquadramento della controversia, il Responsabile del Settore competente per la materia della controversia redige relazione contenente tutti gli elementi in fatto e diritto in suo possesso, utili alla scelta della Giunta di agire e resistere in giudizio.
4. La selezione è svolta, tra gli iscritti all'albo professionale dell'ente, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 17 del Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), con il criterio del prezzo più basso e nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, imparzialità, concorrenza, trasparenza, rotazione e parità di trattamento; si procederà previa consultazione di almeno 5 (cinque) avvocati, iscritti nella sezione dell'Albo specifica per la materia della controversia, che saranno invitati a presentare la loro offerta attraverso la piattaforma START. I preventivi, acquisiti attraverso START, dovranno essere redatti per fasi di lavoro e contenere anche la previsione di spesa necessaria da parte dell'ente per la conclusione a seguito di accordo transattivo. In caso di anomalia delle offerte, si applica quanto previsto dal nuovo codice dei contratti, D. Lgs. 50/2016, prendendo come riferimento l'art. 97, 2° comma lettera c).
5. Al momento dell'accettazione del servizio l'Avvocato rilascerà ulteriore e apposita dichiarazione di non accettazione di incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Ente e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente, la cui inosservanza è causa di risoluzione.

ART. 7

Condizioni per il conferimento del servizio di patrocinio dell'Ente

1. L'atto con il quale viene conferito il servizio dovrà espressamente avere il seguente contenuto:
 - a) indicazione del valore della causa;
 - b) compenso professionale - determinato di regola al di sotto del 50% dei parametri tariffari dello scaglione di riferimento, di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi, allegate al D.M. n. 55/2014 - risultante al termine della selezione svolta ai sensi dell'art. 6 comma 4° del presente regolamento;
 - c) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
 - e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice di comportamento dell'Ente e che dovrà essere richiamato nell'atto di incarico;
 - f) obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
 - h) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale
 - i) obbligo di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare ed email;

Art. 8

Firma del disciplinare di incarico

1. L'Avvocato incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico, come da schema allegato al presente Regolamento.
2. Con la sottoscrizione l'Avvocato si impegna a portare a termine con zelo l'incarico affidatogli.
3. Il Responsabile del settore Servizi Amministrativi provvederà all'impegno della spesa e alla relativa liquidazione, che in nessun caso potrà essere superiore a quella risultante al termine della selezione.
4. In caso di accoglimento delle domande dell'Ente, l'Avvocato si premurerà di recuperare le spese liquidate dal Giudice, che saranno interamente versate nelle casse dell'Amministrazione.

Art. 9

Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Ente a quei professionisti che:
 - abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
 - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico, dopo aver vinto la selezione
 - siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze giudicate tali dalla stazione appaltante.

Art. 10

Registro dei servizi legali conferiti

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento è istituito il "*Registro dei servizi legali conferiti*" e la tenuta dello stesso è affidata al Settore Servizi Amministrativi

Art. 11

Costituzione di parte civile

1. Nel caso di citazione di parte civile del Comune quale parte offesa in un processo penale, il Responsabile del Settore competente per materia deve fornire tempestivamente al Settore Servizi Amministrativi una relazione tecnica dettagliata circa le motivazioni di costituzione o meno in giudizio.
2. Il Settore Servizi Amministrativi fornisce alla Giunta la citazione, la relazione del Settore competente, una propria eventuale relazione tecnico/giuridica.
3. Se la Giunta decide di costituirsi il settore Servizi Amministrativi predispone una proposta di delibera di costituzione e di incarico a un difensore, con la medesima procedura prevista per il Contenzioso giudiziale civile.

Art. 12

Pubblicità

1. L'Albo degli Avvocati dell'Ente ed il Registro dei servizi legali conferiti sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle che l'Amministrazione riterrà più idonee a garantirne la massima pubblicità.
2. I servizi di cui al presente regolamento sono pubblicati in formato aperto, a cura del Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 14

Rinvio al Codice di deontologia forense

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico deontologia forense approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense del 31/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16/10/2014.